



2365/17  
14231/13 ruolo  
468 cronol.  
REPORT

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dott. Stefano Rosa, Presidente

Dott. Raffaele Del Porto, giudice

Dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa avente n. **14231/2013 R.G.** promossa da:

**MAURO VIANI, FIDIA S.R.L. e CIDNEO IMMOBILIARE S.R.L.**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Gianfranco Truglia del foro di Lamezia Terme e Giuseppe Bracuti del foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Romanino n. 1, giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione e memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta al procuratore già costituito

ATTORI

contro

**ROMOLO CHIARINI**, rappresentato e difeso dagli avv. ti Enrico Codignola e Andrea Lo Presti Costantino del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, Via Romanino n. 16, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta

e contro

**CLAUDIO CHIARINI**, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pianta del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 02.03.2017

## IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 24.07.2013 Mauro Viani, in proprio e quale amministratore unico di Fidia s.r.l. e Cidneo Immobiliare s.r.l. conveniva in giudizio Romolo Chiarini e Claudio Chiarini "nella loro qualità di amministratori di fatto e di diritto" di dette società per ottenere la loro condanna ai sensi dell'art. 2476, primo, terzo e settimo comma c.c. "a corrispondere tutti i danni patiti e patendi dalla gestione delle società danneggiate rispettivamente in favore di Cidneo Immobiliare s.r.l. e Fidia s.r.l." nonché a risarcire "tutti i danni patrimoniali, morali e di immagine, incluso il riflesso sui circuiti informativi aziendali e bancari che hanno determinato per parte attrice la sostanziale contrazione della possibilità di assumere incarichi professionali di consulenza, direzione e amministrazione aziendale".

Nello specifico Viani contesta ai Chiarini una serie di condotte distrattive poste in essere nel luglio 2008 che avrebbero depauperato il patrimonio delle società ad esclusivo vantaggio dei medesimi convenuti. L'attenzione di parte attrice si è concentrata in particolare sulle operazioni dei giorni 24 e 25 luglio 2008: il 24.07.2008 Cidneo cedeva a Cascina Grande s.r.l. l'unico immobile di sua proprietà al prezzo di € 3.400.000,00; in pari data Cidneo concedeva a Fidia un finanziamento di € 3.035.000,00; il giorno successivo Fidia acquistava da Romolo e Claudio Chiarini le loro quote in Cidneo corrispondendo agli stessi complessivi € 3.050.000,00. Secondo la tesi di parte attrice il finanziamento accordato da Cidneo a Fidia (effettuato attingendo dalle risorse derivanti

dalla citata vendita immobiliare) sarebbe stato “unicamente finalizzato all’acquisto delle proprie quote societarie di Cidneo, prive di valore alcuno”.

Si costituivano i convenuti eccependo preliminarmente l’incompetenza del tribunale a favore della competenza arbitrale in forza delle clausole compromissorie contenute negli statuti di Cidneo e Fidia rispettivamente agli artt. 22 e 23; sempre in via preliminare eccepivano la prescrizione del diritto invocato da parte attrice *ex art.* 2949 c.c. e la carenza di legittimazione attiva degli attori; chiedevano in ogni caso nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

A seguito del deposito delle memorie istruttorie, il g.i. sottoponeva alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., la questione della nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di Cidneo (su cui *infra*) e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione all’udienza del 02.03.2017 con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

\*\*\*

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, i quali affermano l’operatività delle clausole compromissorie contenute negli statuti delle società attrici.

L’eccezione svolta dai Chiarini è fondata in relazione alla clausola compromissoria contenuta nello statuto di Fidia, il cui art. 23 prevede che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale [...] dovrà essere risolta da un arbitro nominato da Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su richiesta fatta dalla parte più diligente, precisando che “sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. Superata ogni questione relativa all’applicabilità delle clausole compromissorie statutarie alle controversie nei confronti degli asseriti amministratori di fatto (sono infatti gli stessi

convenuti ad invocarne l'operatività), va dunque dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario ed affermata la competenza arbitrale in relazione alle domande svolte da Viani - quale socio di Fidia e amministratore unico della stessa - nei confronti dei Chiarini.

Quanto allo statuto di Cidneo, l'art. 22 dispone che "tutte le controversie insorte tra i soci, tra i soci e la società e/o gli organi sociali, in dipendenza del rapporto sociale [...] sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tanti membri quante sono le parti in lite, nominati tra gli iscritti ad albi professionali della provincia ove ha sede la società; gli arbitri così eletti nomineranno un altro membro che funzionerà da Presidente; in caso di mancato accordo su questa nomina, provvederà il presidente del tribunale competente per sede sociale il quale nomina pure l'arbitro che *una delle parti si rifiutasse di nominare*".

Detta clausola deve ritenersi invalida ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 5/03 il quale sanziona con la nullità le clausole compromissorie che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Tale disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, è applicabile anche alle cause promosse nei confronti dell'organo amministrativo come ricavabile dallo stesso art. 34, che al quarto comma chiarisce come la *clausola di cui al primo comma* possa avere ad oggetto "controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti". Le censure mosse ai convenuti da Cidneo vanno pertanto esaminate nella presente sede.

I Chiarini, come anticipato, eccepiscono preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore ai sensi dell'art. 2949 c.c. che fissa in 5 anni il termine di prescrizione dei "diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese".

La notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.07.2013: deve pertanto ritenersi prescritto il diritto risarcitorio azionato da Cidneo in relazione alle operazioni

effettuate in data anteriore al 24.07.2008<sup>1</sup>. Sul punto è sufficiente rilevare come l'asserita portata lesiva delle operazioni censurate potesse essere immediatamente percepita da Viani, essendo stato quest'ultimo l'autore, seppur in tesi solo "apparente", delle stesse (Viani è amministratore unico di Cidneo dal 23.05.2008). Né vale a costituire evento interruttivo l'invio della "relazione peritale", nella quale venivano analizzati i fatti qui contestati, da parte del legale degli attori al legale di controparte in data 18.04.2011, non rappresentando tale condotta atto di esercizio del diritto fatto valere nella presente sede (sulla scissione degli effetti della notificazione cfr. Cass. civ., SS.UU., 09.12.2015, n. 24822) .

Quanto alle operazioni del 24 e 25.07.2008 si è visto come le stesse siano consistite nei seguenti atti: cessione da parte di Cidneo dell'unico immobile di proprietà sito in Brescia, Via Parenzo a Cascina Grande s.r.l. con incasso del prezzo di € 3.400.000,00 (24.07.2008); finanziamento disposto da Cidneo a favore di Fidia per € 3.035.000,00 (24.07.2008); acquisto da parte di Fidia delle quote in Cidneo dei Chiarini per complessivi € 3.050.000,00 (25.07.2008).

Deve anzitutto ritenersi priva di fondamento la tesi sostenuta dai convenuti per cui la legittimazione ad agire *ex art. 2476 c.c.* spetterebbe esclusivamente al socio. La giurisprudenza costante di questo tribunale ha infatti in più occasioni ribadito che la circostanza per cui, in base al terzo comma dell'art. 2476 c.c., a ciascun socio è attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale non significa che la società, quale titolare del diritto al risarcimento del danno, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione: il socio agisce come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di *mala gestio* del proprio amministratore e pertanto è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento (al doc. 3 di parte attrice la delibera assembleare di Cidneo per la promozione della presente azione di responsabilità).

---

<sup>1</sup> Versamento di € 104.000,00 a favore di Claudio Chiarini a titolo di "rimborso finanziamenti soci" in data 11.07.2008; emissione di assegni circolari in pari data per l'importo di € 60.000,00 a favore di 2BF s.r.l.

Nel merito, pare evidente come i beneficiari finali delle operazioni *de quibus* siano stati i Chiarini, i quali hanno in sostanza personalmente incassato quanto conseguito da Cidneo per effetto della cessione dell'unico bene sociale. In altre parole, in esito a tali operazioni Cidneo si è trovata ad essere una scatola vuota, essendo divenuta titolare esclusivamente di un credito da finanziamento nei confronti di una società priva di attivo (la circostanza non è contestata): Fidia ha infatti utilizzato le somme del finanziamento per acquistare dai Chiarini le quote di Cidneo, che come visto non avevano più alcun valore. I soli ad aver beneficiato di dette operazioni sono stati i Chiarini, ciò attraverso un'indiretta distrazione a proprio favore del patrimonio sociale di Cidneo.

Del pregiudizio subito dovranno rispondere i Chiarini quali amministratori di fatto della società. Tale qualifica è evincibile da una serie di circostanze, valorizzate anche in sede penale<sup>2</sup>, che inducono a ritenere come il vero potere gestorio e decisionale non fosse in capo all'amministratore di diritto ma ai convenuti: la nomina di Viani ad amministratore unico di Cidneo è avvenuta poche settimane prima del compimento delle operazioni qui censurate; il prezzo della vendita dell'unico bene della società è stato di fatto, come visto, incassato personalmente dai Chiarini; Claudio Chiarini (anche dopo la nomina di Viani ad amministratore unico) continuava ad intrattenere i rapporti con gli istituti bancari quale referente della società (gli estratti conto UBI venivano a lui comunicati così come il modulo di apertura del conto corrente acceso nel luglio 2008 presso la BCC di Pompiano e Franciacorta).

Peraltro, anche a voler ritenere che tali circostanze non costituiscono espressione dell'esercizio di un potere gestorio sistematico e continuativo, le medesime inducono quantomeno a considerare dimostrato un concorso dei soci Chiarini nell'illecito dell'amministratore, concorso da cui deriva l'obbligazione solidale in capo agli stessi al risarcimento del danno (art. 2055 c.c.).

Il danno può essere quantificato in € 3.035.000,00, pari al finanziamento accordato da Cidneo a Fidia nell'ambito dell'operazione distrattiva di cui sopra.

---

<sup>2</sup> Con sentenza del 23.02.2017 il tribunale di Brescia ha dichiarato Mauro Viani, quale amministratore unico di Cidneo, e Romolo e Claudio Chiarini quali amministratori di fatto della medesima società, colpevoli del reato di omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 74/00 e li ha condannati ad un anno di reclusione.

Quanto alle restanti condotte censurate (poste in essere dal 24.07.2008 in poi, per le quali dunque non opera la prescrizione), le domande attoree vanno rigettate per i motivi che seguono.

Il versamento di € 120.000,00 a favore di Romolo Chiarini del 28.07.2008 “a titolo di rimborso di residuo finanziamento soci” non può ritenersi atto pregiudizievole per il patrimonio della società per il solo fatto di riferirsi ad un credito “postergato per legge”, costituendo, lo stesso, pagamento di un debito iscritto a bilancio: anche a tacere del fatto che difetta ogni prova circa la sussistenza delle condizioni descritte dall’art. 2467 c.c. al momento dei finanziamenti onde indurre l’allegata postergazione. In merito all’emissione di assegni a favore di Tecnoassociati e di Mirta s.r.l. rispettivamente in data 30.07.2008 e 5.09.2008, rilevato che, a fronte delle specifiche contestazioni di Claudio Chiarini (il quale ha affermato di aver consegnato il libretto assegni a Viani all’atto del passaggio dei poteri di amministrazione a quest’ultimo e si è offerto di provare tale circostanza), parte attrice ha omesso di articolare istanze istruttorie, devono ritenersi indimostrate le pretese risarcitorie di Viani (risulta peraltro che l’assegno di maggior consistenza, portante la somma di € 42.000,00, è stato coperto con versamento effettuato dallo stesso Claudio Chiarini).

Priva di qualsivoglia supporto allegativo prima che probatorio è infine la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, morali e di immagine asseritamente subiti personalmente da Viani per la “contrazione della possibilità di assumere incarichi professionali di consulenza, direzione e amministrazione aziendale”.

Alla luce di quanto sopra, Romolo e Claudio Chiarini vanno condannati al risarcimento dei danni subiti da Cidneo Immobiliare s.r.l. che si quantificano in € 3.035.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 18.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa,


dichiara l'incompetenza del tribunale ordinario a favore della competenza arbitrale quanto alle domande svolte da Fidia s.r.l. e da Mauro Viani quale socio di Fidia s.r.l.;

condanna Romolo Chiarini e Claudio Chiarini, in solido, a versare a Cidneo Immobiliare s.r.l. l'importo di € 3.035.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna Romolo Chiarini e Claudio Chiarini, in solido, a rifondere a Cidneo Immobiliare le spese di lite che si liquidano in € 18.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.


Brescia, camera di consiglio del 21.07.2017

Il Giudice estensore



Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi ..... 21 LUG 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Paganotti

